MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 novembre 2001
Proroga della presentazione della dichiarazione delle superfici vitate

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l’articolo 117 della costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente la istituzione dell'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/00 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalita' di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/99, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 2729/00 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalita' di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10, del 12 gennaio 1991, che contiene disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.164, concernente "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini", ed in particolare gli articoli 14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC e IGT;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;

Visto il proprio decreto del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il proprio decreto del 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il proprio decreto del 27 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 27 luglio 2001, con il quale è stata disposta una proroga, su richiesta delle regioni e delle province autonome, al 31 ottobre 2001 del termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il proprio decreto del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 dell'8 novembre 2001, recante modalità per le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino;

Visto il proprio decreto del 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 dell'8 novembre 2001, recante modalità per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC, e IGT per la campagna vendemmiale 2001/2002;

Viste le richieste delle regioni e delle province autonome avanzate nel corso del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura in data 27 novembre 2001, intese ad ottenere una ulteriore proroga al prescritto termine di presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate e ritenuto di aderire a quanto richiesto, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia;

Decreta

Art. 1
(Presentazione della dichiarazione)

1. La data di presentazione della dichiarazione delle superfici vitate indicata dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2001 e' prorogata al 31 dicembre 2001.
2. Ai fini della dichiarazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 ottobre 2001, i produttori che alla data del 7 dicembre 2001 non abbiano presentato la denuncia delle superfici vitate e non siano in grado di indicare il codice identificativo ivi previsto, devono autocertificare la superficie dei vigneti dichiarati, impegnandosi alla presentazione del modello B1 entro la data del 31 dicembre 2001 ed alla comunicazione all'AGEA dei dati riportati nel quadro A del citato DM 16 ottobre 2001.

Art. 2
(Verifica delle autocertificazioni)

1. Le autocertificazioni di cui all'articolo 1 sono verificate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA in sede di validazione delle dichiarazioni delle superfici vitate.
2. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui all'articolo 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 3
(rivendica delle produzioni a DOCG, DOC e IGT )

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli effetti del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 24 ottobre 2001.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il Ministro
Giovanni Alemanno